

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUG. 1999

ADDI' 13 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Pasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

COSENTINO, LUCISANO e META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3851

OGGETTO : - Proposta di deliberazione del Consiglio regionale concernente:
 Disciplina, ai sensi dell'art.22, p.10, dello Statuto regionale dei rapporti giuridici sorti sulla base della D.G.R. n. 2074 del 20.4.1999, non ratificata nei termini.



Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio regionale concernente: disciplina, ai sensi dell'art. 22, punto 10, dello Statuto regionale, dei rapporti giuridici sorti sulla base della D. G. R. n. 2074 del 20.4.1999, non ratificata nei termini..

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo economico e attività produttive;
VISTO lo Statuto regionale ed, in particolare, l'art. 22, punto 10;
VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, recante la riforma della disciplina del commercio;
VISTA la propria deliberazione n. 2074 del 20 aprile 1999 relativa all'attuazione dell'art. 10, c. 1, lett. c), del citato decreto, assunta con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 22, punto 10 dello Statuto regionale;
PRESO ATTO, come comunicato dalla Presidenza del Consiglio regionale con nota n. 004777 del 2.7.1999, che la citata deliberazione non è stata ratificata nei termini prescritti dal suddetto art. 22;
CONSIDERATO che la mancata ratifica della menzionata deliberazione n. 2074 del 1999 importa l'annullamento della stessa, salva l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
RITENUTO pertanto necessario sottoporre all'esame del Consiglio regionale la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base di essa;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione la seguente proposta di deliberazione consiliare che forma parte integrante del presente provvedimento:

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale ed, in particolare, l'art. 22, punto 10;
VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, recante la riforma della disciplina del commercio,
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2074 del 20 aprile 1999 relativa all'attuazione dell'art. 10, c. 1, lett. c), del citato decreto, assunta con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 22, punto 10 dello Statuto regionale,
PRESO ATTO che la citata deliberazione non è stata ratificata nei termini prescritti dal suddetto art. 22;
CONSIDERATO che la mancata ratifica della menzionata deliberazione n. 2074 del 1999 importa l'annullamento della stessa, salva al Consiglio l'approvazione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
RITENUTO pertanto necessario procedere in tal senso;
VISTA la legge regionale 22.10.1993, n. 57;
VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

di fare salvi i rapporti giuridici intercorsi tra le Amministrazioni comunali che hanno approvato provvedimenti deliberativi sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 2074 del 20 aprile 1999, concernente l'attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 22, punto 10 dello Statuto regionale e non ratificata nei termini da esso prescritti, ed i cittadini che nei 60 giorni di efficacia della suddetta deliberazione hanno inviato al Comune competente la comunicazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Le Amministrazioni comunali, nel rispetto del principio dell'autotutela, assumono i necessari provvedimenti consequenziali all'annullamento della predetta deliberazione.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 22.10.1993, n. 57.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

